



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

## ORDINANZA SINDACALE N. Registro Generale 93 DEL 19-07-2022

**Oggetto: ORDINANZA DI NON POTABILITA' DELL' ACQUA DISTRIBUITA DAL CIVICO ACQUEDOTTO, NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONDOLFO AD ESCLUSIONE DELLE ZONE EX MAROTTA DI FANO COMPRESSE TRA VIA ANDERSEN E VIA VECCHIA OSTERIA (LATO MONTE) E VIA ESINO (LATO MARE)**

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di luglio,

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 (G.U. n° 52 del 03.03.2001, S.O.) “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”;

VISTA la nota dell'Asur pervenuta via pec prot. n. 21148 del 19.07.2022 con la quale sono stati inviati i risultati delle analisi (parziali), eseguite su campioni di acqua prelevati presso il punto di prelievo n. 4 (casottino via Raffaello loc. Marotta), che hanno dimostrato il superamento di cui all'allegato I, del D. Lgs. 31/01, per presenza di SALMONELLA, e nella quale si chiede:

*“In applicazione dell'art.10, comma 1, del D.Lgs.31/01. Di adottare specifico provvedimento amministrativo per vietare al consumo umano l'acqua distribuita nelle zone corrispondenti al punto di prelievo n. 4 dell'acquedotto comunale, e di estendere il provvedimento, a scopo cautelativo, a tutte le altre zone interessate dallo stesso tipo di approvvigionamento idrico;”*

VISTA la nota del 19.07.2022 di Aset Spa, gestore del servizio idrico integrato del Comune di Mondolfo, con la quale si propone l'emissione dell'ordinanza nelle zone corrispondenti al punto di prelievo n. 4 (zona Piano Marina) e di estendere il provvedimento a scopo cautelativo a tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone ex Marotta di Fano comprese tra via Andersen e via Vecchia Osteria (lato monte) e via Esino (lato mare), in quanto alimentate dall'acquedotto di Fano;

RITENUTO necessario accogliere la proposta di Aset s.p.a. sopra riportata;

VISTO l'art. 32 della L. 833 del 23/11/78;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

## **ORDINA**

**il divieto di utilizzo al consumo umano dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale nelle zone corrispondenti al punto di prelievo n. 4 (casottino via Raffaello – zona Piano Marina) e di estendere il provvedimento, a scopo cautelativo, a tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone ex Marotta di Fano comprese tra via Andersen e via Vecchia Osteria (lato monte) e via Esino (lato mare).**

**Il presente provvedimento ha decorrenza immediata sino a revoca.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti, per quanto di competenza, rispettare e far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

## **DISPONE**

**1\_** Che l'Aset s.p.a., gestore del servizio idrico integrato del comune di Mondolfo, provveda a monitorare le acque distribuite in tutto il territorio comunale e a richiedere i controlli al competente Dipartimento di Prevenzione – servizio Igiene e Sanità Pubblica – Asur Area Vasta 1;

**2\_** La notifica del presente provvedimento a:

- Regione Marche – Serv. Protezione Civile,
- Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - A.S.U.R. Regione Marche – Area Vasta 1 ;
- AATO n° 1 Marche Nord di Pesaro e Urbino;
- ARPAM di Pesaro;
- ASET S.p.a. di Fano;
- Comando Carabinieri di Mondolfo;
- Comando Carabinieri di Marotta;
- Polizia Municipale del Comune di Mondolfo;
- Albo Pretorio;
- Bacheche comunali;
- Avvisi sul territorio;
- Sito istituzionale.

**3\_** La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Mondolfo.

## **INFORMA**

CHE contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al TAR Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notizia (legge 6/12/1971 n. 1034) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

Dalla Residenza Comunale, 19-07-2022

IL SINDACO  
Barbieri Nicola

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*